

**Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche e da fenomeni vessatori e discriminatori nell'ambiente di lavoro.**

**Art. 5**

*(Attività di monitoraggio, studio e promozione della cultura del benessere lavorativo)(1)(2)(5)(6)*

**1.** La Direzione centrale competente in materia di lavoro svolge, anche in base alle indicazioni fornite dalla Commissione regionale del lavoro e dal Gruppo di lavoro tecnico di cui all'articolo 4, attività dirette a migliorare la conoscenza delle problematiche che concorrono a determinare il fenomeno delle molestie morali e psicofisiche sul luogo di lavoro e a proporre idonee misure di prevenzione.

(7)

**2.** La Direzione centrale competente in materia di lavoro, in particolare:

**a)** effettua studi e ricerche sul fenomeno delle molestie morali e psicofisiche sul luogo di lavoro tenendo conto della letteratura scientifica, della giurisprudenza e delle esperienze maturate in altri Paesi;

**b)** raccoglie i dati inerenti i casi trattati dai Punti di ascolto e dai Punti di ascolto e assistenza previsti dalla normativa regionale;

**c)** effettua studi su possibili correlazioni tra i dati emergenti dall'analisi di cui alla lettera b) e gli infortuni sul lavoro.

**c bis)** promuove attività di informazione e diffusione dei dati e dei risultati ottenuti e iniziative di sensibilizzazione finalizzate alla conoscenza, alla prevenzione e al contrasto del fenomeno.

(8)(9)

**3.** Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, la Direzione centrale competente in materia di lavoro può avvalersi di esperti e della collaborazione di

centri di ricerca pubblici e privati, nonché del personale esperto di cui si avvalgono, anche in regime di convenzione, i Punti di ascolto previsti dalla normativa regionale.

(10)

Note:

- 1 Articolo sostituito da art. 68, comma 1, L. R. 18/2005
- 2 Rubrica dell'articolo modificata da art. 10, comma 57, L. R. 17/2008
- 3 Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 57, L. R. 17/2008
- 4 Parole sostituite al comma 2 da art. 10, comma 57, L. R. 17/2008
- 5 Articolo sostituito da art. 17, comma 1, lettera a), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
- 6 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 6/2016
- 7 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 6/2016
- 8 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 6/2016
- 9 Lettera c bis) del comma 2 aggiunta da art. 6, comma 1, lettera d), L. R. 6/2016
- 10 Parole sostituite al comma 3 da art. 6, comma 1, lettera e), L. R. 6/2016